



SMOF ITALIA STATUTO

PARAGRAFO 1 - DELLA SOCIETA'

Art. 1

DEFINIZIONE E NOME, DURATA

E' costituita l'Associazione Squilibrio Muscolare Orofaciale Italia, acronimo SMOF ITALIA.

- a. L'Associazione è Società Scientifica senza fini di lucro.
- b. L'Associazione ha diritto esclusivo all'uso dell'acronimo SMOF ITALIA e del Logo SMOF ITALIA.
- c. Persegue esclusivamente finalità culturali, scientifiche, di formazione e aggiornamento
- d. SMOF ITALIA è apartitica, non persegue finalità di lucro, politiche e sindacali.
- e. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

FINI E ATTIVITÀ'

L'associazione SMOF ITALIA ha come fine quello di:

- a. svolgere attività di utilità sociale nei confronti dei propri associati e di terzi senza alcun scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati
- b. essere riferimento scientifico e professionale in Italia per scienziati ricercatori, studenti e professionisti che operano in ambito smof
- c. favorire la diffusione di informazioni e promuovere e favorire trials di studio e di ricerche scientifiche sullo smof finalizzate a rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici
- d. svolgere attività di formazione culturale e scientifica e di aggiornamento professionale, promuovendo la condivisione delle informazioni e delle conoscenze professionali
- e. favorire le iniziative dirette alla prevenzione, diagnosi, terapia dello squilibrio muscolare orofacciale
- f. collaborare con le università nazionali e internazionali per favorire lo sviluppo delle conoscenze in ambito dello smof
- g. collaborare con le Aziende Sanitarie, istituzioni sanitarie pubbliche ed altri organismi
- h. agevolare il contatto e lo scambio con la comunità clinica e di ricerca internazionale
- i. incoraggiare la collaborazione nel settore della ricerca e della formazione garantendo qualità e coerenza scientifica

- j. promuovere in Italia lo sviluppo di una comunità di studiosi, ricercatori, formatori e operatori che scelgano di lavorare in modo collegiale, aperto, autocritico, non discriminatorio e con mutuo sostegno in modo da produrre efficacemente risultati di valore. A tal fine potrà associarsi, a vario titolo, ad altre società scientifiche e associazioni per perseguire gli obiettivi sopra esposti, previa validazione da parte dell'assemblea dei soci.
- k. attivare agevolazioni per gli associati SMOF ITALIA per quanto riguarda le attività formative
- l. non esercitare attività imprenditoriali, non parteciparvi, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua (ECM)
- m. ogni Organo dell'Associazione è responsabile, per competenza delle sue scelte e ne risponde secondo Statuto.

Art. 3

SEDE

L'Associazione ha la sede ufficiale presso il domicilio del legale rappresentante pro tempore. L'Associazione può istituire sedi secondarie o distaccate.

PARAGRAFO 2 - DEI SOCI

Art. 4

I Soci si dividono in:

- a. Soci Ordinari
- b. Soci Allievi
- c. Soci Corrispondenti
- d. Soci Benemeriti
- e. Soci Onorari
- f. Soci Sostenitori
- g. Soci Uditori

I requisiti di iscrizione alle varie categorie sono regolati nello Statuto.

Soci Ordinari - Possono iscriversi o rinnovare l'iscrizione a SMOF ITALIA in qualità di Soci Ordinari i laureati in Logopedia o equipollenti, che esercitano la pratica professionale in ambiti inerenti lo Squilibrio Muscolare Orofaciale secondo le disposizioni di legge e nel rispetto del presente Statuto. Sono tenuti al pagamento della quota associativa prevista dallo Statuto, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci Allievi – Possono iscriversi o rinnovare l'iscrizione a SMOF ITALIA in qualità di Soci Allievi gli studenti che frequentano almeno l'ultimo anno del Corso di Laurea in Logopedia presso le Università degli Stati membri dell'Unione Europea il cui diploma di laurea sia riconosciuto come equipollente a quello comunitario. L'iscrizione nel ruolo dei Soci Allievi ha durata fino al conseguimento della Laurea e comunque per non più di due anni. Gli iscritti sono tenuti a produrre idonea certificazione del titolo conseguito per passare nel ruolo dei soci ordinari. Sono tenuti al pagamento della quota associativa prevista dallo Statuto che corrisponde al 50% della quota sociale. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci Benemeriti – sono Soci Ordinari al compimento del settantesimo anno. Essi non sono più soggetti al pagamento della quota sociale. Hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci Corrispondenti – possono essere i Logopedisti stranieri che abbiano interessi culturali e di ricerca relativi a SMOF ITALIA. Sono tenuti al pagamento della quota associativa prevista dallo Statuto. Hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci Onorari Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria può nominare Soci Onorari. I Soci Onorari sono personalità del mondo relativo allo SMOF che si sono particolarmente distinte nella disciplina, ma non sono Associati all'Associazione. Tali soci sono esenti dal pagamento della quota associativa, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci Sostenitori - Sono Soci Ordinari che intendono sostenere l'Associazione con quote libere, superiori alla quota sociale. Hanno diritto ad un ulteriore sconto del 10% per la partecipazione agli eventi organizzati da SMOF ITALIA solo qualora il contributo sia stato almeno il doppio della quota associativa. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci Uditori – possono essere accolti come Soci Uditori i cultori della materia che abbiano interessi culturali e di ricerca nell'ambito dello squilibrio muscolare oro facciale. Sono tenuti al pagamento della quota associativa prevista dallo Statuto. Hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

L'elenco dei soci è pubblicato con cadenza annuale sul sito di SMOF ITALIA.

Art. 5

DOMANDA DI AMMISSIONE

- a. La domanda di ammissione all'Associazione va presentata al Consiglio Direttivo deve contenere, oltre ai dati anagrafici, il titolo per l'ammissione e gli eventuali titoli di carriera e scientifici (curriculum vitae in formato europeo), nonché autorizzazione del trattamento dei dati personali ai fini previsti dallo Statuto utilizzando il modulo scaricabile dal sito.
- b. Tale richiesta deve essere spedita tramite posta elettronica alla segreteria dell'Associazione.
- c. L'aspirante Socio al momento della domanda di iscrizione deve prendere conoscenza del presente Statuto che diventa vincolante per esso al momento di accettazione della domanda.
- d. Ricevuta la domanda di ammissione il Consiglio Direttivo verifica l'idoneità della documentazione presentata.

Art. 6

QUOTA ASSOCIATIVA

- a. La quota associativa deve essere versata dal Socio, sul cc intestato alla Società, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- b. Il mancato pagamento della quota associativa è causa di estinzione del rapporto associativo.
- c. La quota associativa non è trasmissibile, restituibile né rivalutabile.
- d. L'ammontare della quota associativa è stabilito in Euro 50, da versare entro il 28 febbraio dell'anno solare di riferimento; dopo tale scadenza la quota diventa di Euro 70. Il mancato versamento della quota entro l'anno solare in corso comporterà la decadenza della qualità di Socio, salvo ricorso al Consiglio Direttivo.
- e. La quota sociale è comprensiva dell'eventuale spazio all'interno del sito.
- f. Per i Soci Uditori, è prevista una quota associativa annua paria al 50% della quota sociale

Art. 7

DOVERI E DIRITTI DEL SOCIO

Doveri del Socio

Ogni Socio è tenuto a:

- a. Conoscere e rispettare il Codice Deontologico vigente relativo alla professione del Logopedista;
- b. Pagare la quota associativa annuale nei tempi previsti dallo Statuto.

Diritti del Socio

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di fruire dei vantaggi inerenti ai fini e alle attività dell'Associazione nei modi e nelle forme di cui all'art.2 del presente Statuto.

Ogni Socio ha diritto di recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A/R o PEC da inviare alla Segreteria e cessa di far parte dell'Associazione al momento di ricevimento della comunicazione medesima, rimanendo comunque obbligato al pagamento della quota sociale per l'anno solare in corso e senza diritto di restituzione della quota eventualmente già versata.

Art. 8

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Al Socio che si è reso responsabile di comportamenti contrari ai principi, agli scopi, allo spirito e dalle scelte dell'Associazione, nonché alle norme di cui al presente Statuto nonché al Codice Deontologico sono irrogate, all'esito del procedimento disciplinare da parte del Collegio dei Probiviri, le seguenti sanzioni, previa audizione del socio che potrà farsi rappresentare da un difensore socio della società stessa:

- a. Avvertimento
- b. Censura
- c. Sospensione temporanea dall'attività dell'Associazione, fino a un massimo di 2 anni
- d. Esclusione.

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, è ammesso reclamo da presentarsi con atto motivato al CD, che decide senza ritardo e comunque non oltre 3 mesi, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da impugnarsi. L'attinto dal procedimento disciplinare ha facoltà di essere sentito dal CD con riferimento alle incolpazioni che lo riguardano e può nominare un difensore Socio della società stessa.

In caso di applicazione della sanzione il Socio deve pagare la quota associativa, partecipa alle assemblee senza diritto di voto, non può svolgere attività all'interno dei Gruppi di Studio, e non può essere destinatario di alcun incarico, né eleggibile ad alcuna carica sociale.

PARAGRAFO 3 - DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 9

Sono organi dell'Associazione SMOF ITALIA:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. Il collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti

Art.10

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, costituita da tutti i membri dell'Associazione (Soci Ordinari, Soci Allievi, Soci Corrispondenti, Soci Benemeriti, Soci Onorari, Soci Sostenitori, Soci Uditori) in regola con il pagamento delle quote sociali, è l'organo supremo della medesima.

L'Assemblea è convocata dal Presidente oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, con annuncio inviato al domicilio di ogni socio anche tramite posta elettronica-email.

Deve inoltre essere convocata entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione i soci dovranno esporre il materiale da trattare e le eventuali proposte che intendono presentare.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

- elezione del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi previsti dallo statuto, ogni 4 anni.
- variazione delle quote associative
- modifiche statutarie
- scioglimento dell'Associazione

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza di questo, dal Vicepresidente. Hanno diritto di voto soltanto i Soci Ordinari, i Soci Corrispondenti, i Soci Benemeriti e i Soci Sostenitori, Soci Uditori. Non sono ammesse deleghe se non tra i soci con diritto di voto.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione qualora sia presente almeno il 50% più uno dei Soci i ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

La richiesta di verifica del numero legale nel corso di un'Assemblea deve essere formulata prima della discussione di un argomento all'ordine del giorno. Se la verifica dà esito negativo il Presidente dell'Assemblea potrà riconvocarla ad horas.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) delibera sulle iniziative da assumere nell'interesse dell'Associazione;
- 2) esamina e delibera sul bilancio annuale consuntivo e sul bilancio annuale preventivo, nonché sulle relative relazioni;
- 3) provvede al rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto.
- 4) esamina e delibera su quanto nell'ordine del giorno;
- 5) delibera altresì sugli ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno e proposti da almeno dieci Soci con diritto di voto.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA - L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne fa richiesta un decimo dei Soci con diritto di voto, ovvero a seguito di delibera dell'Assemblea ordinaria, o su richiesta del Collegio dei Proviriviri.

Le modalità di convocazione e le regole di costituzione, nonché di deliberazione e di verifica del numero legale dell'Assemblea Ordinaria si applicano altresì all'Assemblea straordinaria.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei Soci con diritto di voto presenti all'Assemblea, personalmente o per delega.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta con un preavviso di almeno 10 giorni, mediante avviso di convocazione inviato a mezzo posta elettronica con conferma di lettura, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché tramite pubblicazione della convocazione sul sito SMOF ITALIA. Nello stesso avviso saranno notificati gli estremi della seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea Straordinaria delibera in caso di urgenza:

- 1) sulle proposte di scioglimento dell'Associazione e di revisione dello Statuto;
- 2) il conferimento di poteri eccedenti quelli previsti dallo Statuto, al Consiglio Direttivo;
- 3) la determinazione, qualora se ne prospetti la necessità, di una quota di contribuzione straordinaria;
- 4) l'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria:

- a) delibera sulle mozioni avanzate sull'ordine dei lavori presentate da almeno dieci degli associati. Non è consentita la discussione su mozioni avanzate sull'ordine dei lavori non previamente inserite nell'ordine del giorno ovvero non approvata dall'Assemblea secondo le modalità di cui alla lettera b) del presente articolo.
- b) è fatto obbligo demandare al Collegio dei Probiviri ogni contenzioso relativo a problematiche societarie sorte tra gli Associati oppure tra Associato/i e la Società stessa. Il parere del Collegio dei Probiviri è definitivo e inappellabile.

Art. 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dirige la vita dell'Associazione perseguendo gli scopi del presente statuto.

- a. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, più, di diritto, il Past President, eletti con la procedura e le modalità del presente Statuto. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene nel corso dell'Assemblea ordinaria che nell'occasione si qualifica in quanto Assemblea elettiva.
- b. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni.
- c. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere verranno eletti tra i membri del Consiglio Direttivo dal CD stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con voto prevalente del Presidente in caso di parità.
- d. Sono eleggibili i soci Ordinari e i soci Sostenitori che presenteranno la loro candidatura che deve pervenire alla segreteria SMOF almeno 24 ore prima della giornata dell'Assemblea.
- e. Il Consiglio Direttivo in occasione del Congresso annuale della Società partecipa di diritto e gratuitamente ai lavori Scientifici Congressuali.
- f. Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio previa autorizzazione da parte del Presidente del CD, con rimborso a piè di lista.
- g. Il Consiglio Direttivo si riunisce di diritto almeno due volte all'anno a seguito di convocazione del Presidente via e-mail con conferma di lettura e preavviso di almeno 3 giorni prima.
- h. Il Consiglio Direttivo delibera l'istituzione dei GIS (Gruppi di Interesse Specifico) al fine di sostenere visione e missione dell'Associazione.
- i. Determina l'ammontare delle quote sociali relativa all'anno successivo sulla base del fabbisogno finanziario della Società.
- j. Valuta le richieste di iscrizione e delibera o meno l'iscrizione medesima, e può compiere ogni altra attività utile ai fini della vita associativa

Art. 12

SEGRETARIO

Il Segretario in carica svolge nell'ambito del Consiglio Direttivo le seguenti funzioni:

- a. sottoscrive i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee unitamente al Presidente
- b. Assiste il Presidente durante le sedute del Consiglio Direttivo nonché durante le Assemblee

- c. Svolge qualsiasi attività e funzione prevista dallo Statuto nonché le attività cui verrà eventualmente delegato dal Presidente
- d. Si occupa delle comunicazioni ai soci salvo il caso in cui le comunicazioni debbano riguardare l'attività dei singoli Gruppi di Interesse Specifico di cui al presente Statuto
- e. Riferisce al Consiglio Direttivo notizie riguardanti la vita associativa, nonché eventuali richieste di iscrizione di nuovi soci
- f. Assume, trasferisce e licenzia eventuale personale alle dipendenze dell'Associazione.

Art. 13

TESORIERE

Il Tesoriere in carica svolge nell'ambito del Consiglio Direttivo le seguenti funzioni:

- a. Cura la gestione del patrimonio dell'Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché dal presente Statuto.
- b. Sottoscrive congiuntamente al Presidente il bilancio preventivo e consuntivo.
- c. Effettua pagamenti e riscuote i versamenti per l'Associazione, operando congiuntamente o disgiuntamente dal Segretario.
- d. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Tesoriere, il Consiglio dà incarico al Segretario di svolgere provvisoriamente le funzioni.
- e. Il segretario svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Statuto.

Art. 14

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea con le modalità del presente Statuto si compone di tre membri non facenti parte del Consiglio.

- a. I Probiviri e Revisori dei Conti durano in carica quattro anni.
- b. In caso di dimissioni o impedimento subentrerà automaticamente il primo dei non eletti. Il Collegio è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri.
- c. I Probiviri non partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- d. Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti esprime il parere in materia di violazioni disciplinari, secondo le norme del presente Statuto e del regolamento.
- f. Tutti i Soci Attivi sono automaticamente candidati a tale carica, purché non raggiunti precedentemente da provvedimento disciplinare.
- g. L'appartenenza al Collegio è incompatibile con ogni altra carica associativa.
- h. Il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno; controlla la regolarità, anche formale, della gestione economico-finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo poi apposita relazione, che viene trasmessa all'Assemblea degli associati.
- i. Qualora il Collegio, nell'effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chiede i necessari chiarimenti al Consiglio Direttivo e ne informa, se del caso, l'Assemblea degli associati.

Art. 15

GIS (Gruppi di Interesse Specifico)

I Soci regolarmente iscritti, potranno proporre al Consiglio Direttivo l'istituzione di un GIS con lo scopo di promuovere e sviluppare uno specifico ambito relativo allo smof. I Soci potranno anche chiedere di aderire ad un GIS esistente.

L'attivazione dei Gis verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

I GIS avranno un referente interno al Consiglio Direttivo (che potrà esserne anche parte attiva o meno), ed un referente interno al gruppo responsabile della gestione dello stesso.

L'elenco dei GIS attivati sarà pubblicato sul sito

Art.16

UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

Tutti gli organi dell'associazione potranno avvalersi dell'uso di strumenti informatici per assolvere i compiti necessari alla vita dell'associazione.

Art. 17

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Il presente Statuto entrerà in vigore dal momento dell'approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.